

L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SULLA RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI:

CRITICITA' E PROPOSTE

Dopo il parere del Consiglio di Stato e gli incontri tra i rappresentanti del Cup- Comitato Unitario delle Professioni con il Ministro Paola Severino e la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in attesa della conclusione dei lavori delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il **Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali** riporta la sua posizione sul regolamento di riordino degli ordini professionali.

Edda Samory, presidente nazionale dell'Ordine esprime le preoccupazioni già esposte al Ministro e negli altri incontri istituzionali, auspicando modifiche importanti al decreto.

"I punti controversi, per quanto ci riguarda, sono fondamentalmente cinque:

- 1. il coinvolgimento dell'Ordine e la necessità di avere un capitolo dedicato alla professione*
- 2. la formazione continua*
- 3. il tirocinio*
- 4. l'albo dell'Ordine con un'unica sezione*
- 5. le commissioni disciplinari.*

Auspichiamo che venga attivata una collaborazione fattiva per la modifica dell'ordinamento delle professioni e che i contenuti espressi possano trovare uno spazio di ripensamento e una maggiore chiarezza e corrispondenza con le necessità espresse dall'Ordine."

In allegato le criticità e le proposte dell'Ordine al riguardo.

Roma, 24 luglio 2012

per ulteriori informazioni:

Chiara Giorgi
Ufficio stampa

I-MAGE per l'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale
tel. 0632111980 - cell. 3473351416 – email: c.giorgi@i-mage.com

CRITICITA' E PROPOSTE

*In primo luogo, riteniamo dannosa l'**assenza di confronto** nella stesura del testo del DPR, confronto peraltro promesso negli incontri di avvio: una fattiva collaborazione avrebbe consentito di prendere in considerazione le specificità delle singole professioni.*

*Per quanto riguarda l'**Ordine degli Assistenti Sociali**, questo confronto era doppiamente fondamentale, essendo la nostra l'unica professione ordinata nell'area delle professioni non vigilate dalla Sanità, ma dalla Giustizia che operano per la "Salute dei cittadini", quasi interamente nei servizi pubblici dello Stato, e che per mantenere l'alto profilo di professione intellettuale, ha necessità di avere nell'articolato del DPR grande attenzione per un adeguamento alle altre professioni soprattutto nell'**accesso**, e per potere reggere con competenza all'**integrazione fra sociale e sanitario**.*

*L'Ordine degli Assistenti sociali si ritrova nelle **criticità espresse dal Cup – Comitato unico delle professioni**, in quanto tese a salvaguardare gli aspetti culturali ed etici che lo Stato Italiano ha sempre attribuito all'esercizio delle professioni intellettuali, professioni al servizio dei cittadini per rispondere alle loro necessità in maniera sempre più congrua.*

*Trattasi di un **processo culturale italiano fortemente etico valoriale** che va salvaguardato e sostenuto perché è un valore per la **Comunità Europea**. Nel nostro caso, il modo italiano di proporre l'esercizio della professione è ammirato e in un certo senso auspicato dai colleghi europei ed extraeuropei.*

*La nostra è infatti una professione con **un profilo internazionale**, che ha necessità di alta formazione specifica sia professionalizzante che teorico scientifica per promuovere ricerca e attività di prevenzione dei disagi sociali. A ciò va aggiunto **l'aumento della complessità sociale e il dilagare di gravi fenomeni sociali**, la grave crisi economica, le calamità naturali, l'immigrazione, per citarne alcuni.*

*In ragione di questa premessa, ed anche delle diverse raccomandazioni del Consiglio dei Ministri degli Esteri d'Europa che sono state in più occasioni espresse per il sostegno del Servizio Sociale e degli Assistenti Sociali (si richiama la REC del 2001), il Consiglio Nazionale dell'Ordine, i Consigli Regionali di concerto con gli organismi associativi professionali richiedono che lo schema di **DPR in esame rechi un capo dedicato alla professione dell'Assistente Sociale** così come vi è un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III), considerato che appare opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti la nostra professione come anche può essere quella di altre*

professioni regolamentate, giacché il varo di questa normativa rappresenta l'occasione per una modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali.

*Per la professione di Assistente Sociale in particolare, si avverte quindi l'esigenza di garantire la **formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione**, disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce la piena acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione.*

*Per quanto riguarda il **tirocinio formativo**, l'Ordine ritiene che almeno sei mesi, ma anche più, avvengano nel percorso accademico e il restante monte-tempo sia da farsi nelle sedi di lavoro come praticantato che oggi non fa parte del percorso per accedere all'abilitazione, ma che l'Ordine ritiene fondamentale attivare. Tutte le altre regole espresse nel decreto sono limitative e creano condizioni di scarsa attuabilità.*

*Sulla **formazione continua** il decreto ha introdotto modalità organizzative non condivisibili, come l'art. 7 comma 2 che prevede che il regolamento debba essere fatto dal Ministro vigilante, in contrasto con l'articolo 3 comma 5 del DL 138/2011 che prevede invece che il regolamento venga fatto direttamente dai Consigli nazionali degli Ordini. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali sta lavorando già da tempo alla **definizione del regolamento della formazione continua** attraverso un lavoro concertato con gli Ordini regionali e monitorando l'esperienza che si sta già facendo nelle varie realtà regionali e nazionali.*

*E' opportuno altresì istituire una **sezione unica dell'albo**, superando l'attuale bipartizione fra le sezioni A e B, e provvedendo a disporre, in via transitoria, l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del DPR.*

*Per quanto riguarda poi la questione degli **organi disciplinari**, si verranno a creare situazioni paradossali. L'Ordine **non può condividere nel modo più assoluto il contenuto dell'articolo** poiché non modifica la situazione in senso migliorativo così come era auspicato (distinguere il potere amministrativo dal potere disciplinare), ma lascia invariate le cose peggiorandole. Nell'articolo 9 si dispone infatti che i consigli deontologici, tenuti a decidere delle questioni di disciplina degli iscritti all'albo, non saranno consigli nominati ad hoc ma si dovrà far riferimento ai Consigli della regione confinante. Per quanto ci riguarda, sarà quindi lo stesso organo,*



solo ubicato in un differente luogo geografico, a dover gestire il procedimento disciplinare. Per il nazionale, invece sarà creato un Consiglio disciplinare Nazionale ad hoc, ma paradossalmente costituito da coloro che non sono stati eletti nel Consiglio nazionale. Chi è stato bocciato per un progetto politico-istituzionale si troverà invece a dover esercitare una funzione delicata come quella disciplinare.